



CIRCOLARE INFORMATIVA APRILE 2008

Spettabili Clienti

Loro Sedi

INFORMAZIONE

Gentili Clienti Vi informiamo che sul nostro sito www.studioimpresanet.it è presente una Circolare specifica con le principali novità della Finanziaria 2008 che riguardano sia i privati che le imprese.

Per visualizzare e scaricare la Circolare Finanziaria 2008 ci si deve registrare. Chi non lo avesse già fatto in passato vada sulla home page in basso a sinistra, clicchi in Area Riservata su "Richiesta" e compili dati. Riceverà una mail di conferma dopo la quale si potrà accedere ai contenuti riservati del sito.

Per chi lo richiede è possibile avere la circolare anche via mail inviandone richiesta a info@studioimpresanet.it.



INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

CESSIONE GRATUITA DI BENI ALLE ONLUS

Cessione alle Onlus di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa

Il regime agevolato, previsto in favore delle imprese per la cessione gratuita alle Onlus, di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, si applica dal 1° gennaio 2008 alle cessioni di beni non di lusso. L'Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 e in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, che riguardano la tipologia dei beni oggetto di cessione e le agevolazioni fiscali ai fini Iva. Sono state apportate alcune modifiche anche al regime fiscale in materia di imposte sui redditi. I requisiti dei beni ceduti gratuitamente alle Onlus, per i quali sono previste le agevolazioni, devono presentare particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi. Queste anomalie non devono però limitarne l'utilizzo, pur impedendone la commercializzazione o la vendita, rendendone quindi necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione. L'importo del beneficio di cui possono godere i soggetti che effettuano la cessione gratuita non è più fisso, come in precedenza, ma varia in proporzione all'entità del reddito d'impresa dichiarato (il limite non può superare il 5%). Il trattamento fiscale agevolato delle cessioni gratuite si estende, a partire dal 1° gennaio 2008, anche all'Iva, in quanto l'impresa donante può cedere i beni senza applicare l'imposta sul valore aggiunto e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.26, 26/03/2008)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI FEBBRAIO 2008

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2008, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 132,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +2,9%.

(Istat, Comunicato del 14/03/2008, G.U. n.69 del 21/03/2008)

NUOVO MODELLO PER CREDITO IVA TRIMESTRALE

Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale

E' stata pubblicata sul sito web dell'Agenzia delle Entrate la nuova versione del modello Iva TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. Il modello dovrà essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2008, ovvero a partire dal 1° aprile 2008. Sono tenuti all'utilizzo del nuovo modello, i soggetti che hanno realizzato, nel corso del trimestre, un'eccedenza d'imposta detraibile di importo superiore a € 2.528,28 e che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di questa eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi. A partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008,

il modello Iva TR sarà soggetto all'obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica, come stabilito dal D.M. del 3 marzo 2008. Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Limitatamente alle istanze relative al primo trimestre 2008, la presentazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente potrà avvenire direttamente, con rilascio di apposita ricevuta da parte dell'ufficio, o attraverso spedizione a mezzo raccomandata. In questo caso, il modello si considera presentato il giorno in cui viene consegnato all'ufficio postale.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 20/03/2008)

DETRAZIONE IRPEF DEGLI ACQUISTI DI MEDICINALI

Certificazione degli acquisti di medicinali con scontrini effettuati fino al 31 dicembre 2007

Ai fini della deduzione o della detrazione Irpef relativa all'acquisto di medicinali il contribuente è tenuto a documentare la spesa mediante fattura o mediante scontrino fiscale "parlante" (cioè con l'indicazione della natura, qualità e quantità del farmaco e del codice fiscale del destinatario). Tale certificazione è l'unica che permette la deduzione/detrazione Irpef a decorrere dal 1° gennaio 2008. Limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 dicembre 2007 l'Agenzia delle Entrate ritiene validi gli scontrini fiscali recanti l'indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco riportata a mano e privi delle indicazioni relative al farmaco acquistato, purché integrati da un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino, nel quale siano specificate la natura (farmaco o medicinale), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità del farmaco venduto. Considerate le difficoltà degli operatori del settore è stata ora prevista, per lo stesso periodo, la possibilità per il contribuente di integrare lo scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, o indicare su un foglio separato i dati mancanti, per consentire al contribuente la deduzione/detrazione Irpef. Per gli acquisti di medicinali effettuati dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, invece, il contribuente è tenuto ad autocertificare la necessità dell'acquisto dei medicinali da banco e, se gli scontrini non contengono la dicitura farmaco, che l'acquisto è riferito ad un medicinale. E' opportuno che tale autocertificazione venga allegata anche agli acquisti effettuati dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, in quanto è il contribuente che sostiene la spesa (per sé e i propri familiari a carico) che ha diritto a detrarla, indipendentemente dal codice fiscale del destinatario del farmaco.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.30, 28/03/2008)

ANTIRICICLAGGIO – NUOVE REGOLE SULL'USO DEGLI ASSEGNI

A partire dal **30 APRILE 2008** entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio che interessano, tra gli altri, anche l'utilizzo degli assegni. Vista l'importanza delle nuove disposizioni (e le sanzioni in caso in cui non siano rispettate) riguardanti questo strumento di pagamento, è necessario che la clientela tenga bene a mente quanto segue:

<p><i>assegni emessi per un importo PARI O SUPERIORE ad € 5.000</i></p>	<p>Obbligatoria la clausola di NON trasferibilità: l'assegno non potrà quindi essere girato.</p>
<p><i>assegni emessi per un importo INFERIORE ad € 5.000</i></p>	<p>Sarà possibile richiedere alla banca l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità (assegni "liberi").</p> <p>Va comunque ricordato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> § saranno soggetti ad un'imposta di bollo pari ad € 1,50 ciascuno (quindi, richiedere un <i>carnet</i> da 10 assegni costerà € 15,00 per la sola imposta di bollo); § dovranno essere richiesti alla banca in forma scritta; § le autorità fiscali potranno chiedere l'elenco dei clienti delle banche a cui siano stati rilasciati carnet di assegni in forma libera e di coloro che li hanno presentati all'incasso.
<p><i>Codice fiscale</i></p>	<p>Ciascun assegno dovrà necessariamente indicare il codice fiscale del girante; in caso di mancanza del codice fiscale (ovvero sia errato) la girata sarà nulla (e quindi l'assegno non sarà pagato).</p>
<p><i>Assegno a favore del traente "a me medesimo" "a me stesso"</i></p>	<p>Anche dopo il 30/04/08 sarà ammessa l'emissione di assegni a favore dello stesso traente (ossia con l'indicazione "a me stesso" o "a me medesimo") senza limiti di importo; questi assegni di regola non possono essere girati (e quindi devono essere obbligatoriamente incassati dallo stesso traente), salvo possibilità delle singole banche di accettare comunque la girata (ma tali pagamenti saranno obbligatoriamente segnalati al ministero).</p>
<p><i>Moduli "vecchi"</i></p>	<p>Sarà ancora possibile utilizzare modelli vecchi in possesso delle banche, ma comunque occorrerà rispettare la nuova normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> § limite di € 5.000 per la trasferibilità; § obbligo di indicazione del codice fiscale del girante. <p>Sugli assegni liberi consegnati dalle banche alla clientela entro il 29 aprile 2008 (anche se utilizzati successivamente), non è comunque dovuta l'imposta di bollo.</p>

Oggetto: NUOVI OBBLIGHI NEL COMMERCIO DELLE SCHEDE TELEFONICHE AD ABBONAMENTO "PREPAGATO"

La Legge Finanziaria per l'anno 2008 (commi 158 e 159, art.1 della L. n.244/07) ha apportato importanti modifiche al regime Iva c.d. "monofase" nel settore delle telecomunicazioni. Tale sistema prevede che l'Iva venga assolta all'origine dal soggetto titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare tali servizi, con la conseguenza che tutte le fasi successive legate alla distribuzione e commercializzazione sono considerate fuori dal campo di applicazione dell'Iva.

Le modifiche introdotte, che hanno lo scopo di contrastare i diffusi fenomeni di evasione fiscale riscontrati nel settore della telefonia ed in particolare nel commercio delle schede telefoniche prepagate (sono escluse quelle con contratto di abbonamento al consumo), riguardano:

- § l'obbligo di tracciabilità delle vendite di mezzi tecnici nel settore della telefonia;
 - § un'estensione dell'ambito sia oggettivo che soggettivo della disciplina tramite una formulazione più ampia della disposizione contenuta nella lett.d), co.1 dell'art.74 del DPR n.633/72 (relativo, appunto, all'applicazione del sistema monofase nel comparto della telefonia);
 - § l'introduzione di nuove norme sanzionatorie agli artt.6 e 12 del D.Lgs. n.471 del 18.12.1997;
- Si propongono di seguito, in forma di rappresentazione schematica, le novità introdotte.

I mezzi tecnici nel settore della telefonia

Definizione	<i>"Operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto ... codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti"</i>
Mezzi interessati	<ul style="list-style-type: none"> § fornitura di codici di accesso § SIM destinate al traffico telefonico in "abbonamento prepagato" (che di norma già contengono una quantità minima di traffico)
Mezzi esclusi	§ le SIM funzionali al traffico telefonico in "abbonamento al consumo" o attivazione.

La tracciabilità delle vendite

Destinatari	Soggetti titolari di partita Iva
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> ü Il soggetto titolare di partita Iva che acquista un mezzo tecnico (ad esempio una ricarica telefonica) dovrà richiedere al cedente il rilascio del predetto documento, pena l'applicazione di specifiche sanzioni come vedremo in seguito. La denominazione e partita Iva del soggetto che ha assolto l'Iva in regime di monofase devono essere riportati anche sull'eventuale supporto fisico atto a veicolare il mezzo tecnico del servizio di telefonia; ü tale obbligo deve essere assolto in ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il supporto fisico sia stato prodotto, direttamente o tramite terzi, dal primo operatore che cede il mezzo tecnico o da un cedente successivo; ü in caso di supporto fisico di ridotte dimensioni, sul quale appare difficoltosa la materiale indicazione dei dati identificativi del soggetto che



	<p>ha assolto l'imposta, questi dati potranno essere riportati in modo indelebile sull'involucro della confezione contenente il supporto. L'indicazione potrà avvenire anche mediante apposizione di un adesivo la cui rimozione comporta la rottura della confezione.</p>
Operazioni escluse	<p>Per le ricariche telefoniche delle SIM prepagate che avvengono frequentemente in forma automatizzata tramite il sistema bancario (sportelli ATM/POS, SMS telefonici, <i>internet, home banking, phone banking, ecc.</i>) la C.M. n.25/E/07 precisa che non sussiste alcun obbligo di documentazione in capo all'utente atteso che l'uso dei predetti sistemi è unicamente finalizzato alla effettuazione del pagamento della ricarica a beneficio del ben identificato gestore telefonico che applica l'Iva con il sistema monofase. Viene, comunque, assegnato all'istituto di credito o al soggetto che interviene nel pagamento l'onere di dare evidenza contabile separata delle somme incassate con riferimento a ciascun soggetto che opera in regime monofase.</p>

Le sanzioni

Nuovo co.3-bis dell'art.6 del D.Lgs. n.471/97	<p>E' punito con la sanzione amministrativa pari al 20% del corrispettivo della cessione o del valore indicato sul supporto fisico (o in caso di corrispettivo non determinato del prezzo di vendita dei mezzi tecnici mediamente praticato):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici con la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta; • il soggetto che non riporta sul supporto fisico, con il quale è veicolato il mezzo tecnico, la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta; <p>In entrambi i casi, qualora l'indicazione della denominazione e della partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta risulti non veritiera, la sanzione è al 40% del corrispettivo della cessione o del valore riportato sul supporto fisico.</p>
Nuovo co.9-ter dell'art.6 del D.Lgs. n.471/97	<p>Il cessionario soggetto Iva al quale sia stato rilasciato, per l'acquisto di mezzi tecnici, un documento senza l'indicazione della denominazione e della partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta, o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con una sanzione</p>
(continua)	<p>amministrativa pari al 20% del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente, sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare.</p> <p>Come già accaduto in altri settori (ad esempio in quello immobiliare) viene introdotta anche in questo ambito la responsabilità del cessionario/acquirente che avrà, pertanto, l'onere di verificare la completezza e la veridicità sostanziale del documento rilasciato dal cedente. Precisa opportunamente la C.M. n.25/E/08 che la responsabilità dell'acquirente opera solo nei casi in cui i dati indicati dal cedente siano manifestamente non veritieri (è abbastanza facile ipotizzare come l'analisi di tale aspetto</p>

	provocherà un elevato numero di contenziosi).
Nuovo co.2-quinquies dell'art.12 del D.Lgs. n.471/97	Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, in caso di reiterata contestazione, da parte degli organi accertatori, della violazione in esame, trova applicazione – nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici - la sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima.

Gli adempimenti nel periodo transitorio

MEZZI TECNICI PRODOTTI O COMMERCIALIZZATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2008	ADEMPIMENTI
Mezzi tecnici posseduti alla data del 31.03.2008	ENTRO IL 31 MAGGIO 2008 Redazione di un inventario analitico contenente: <ul style="list-style-type: none"> Ü la quantità dei mezzi tecnici, ovvero la quantità dei supporti fisici che veicolano tali mezzi tecnici, distinti per valore facciale; Ü i dati dell'operatore che ha prodotto o da cui sono stati acquistati tali mezzi tecnici o supporti fisici; Ü i dati identificativi, se noti, del soggetto che ha assolto l'imposta.
Cessioni effettuate dal 1° aprile 2008 e fino al 31 agosto 2008	Tutti i cedenti (anche quelli successivi) dovranno accompagnare le vendite da un documento contenente la seguente dizione <i>“prodotto privo dei dati di cui all'art.1, commi 158 e 159 della L. n.244 del 24 dicembre 2007, di cui all'inventario al 31 marzo 2008, e successivi aggiornamenti, redatto da.....”</i> .
AGGIORNAMENTO MENSILE DELL'INVENTARIO fino alla data del 31 agosto 2008 riportando i dati dei mezzi tecnici o supporti fisici ceduti senza l'indicazione degli elementi previsti dalla norma e non già inventariati, né direttamente né da terzi	
Cessioni effettuate dal 1° settembre 2008	Applicazione delle nuove disposizioni

RISCOSSIONE: BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER CHI HA CARTELLE INSOLUTE

Una delle principali novità introdotte nel nuovo sistema normativo della riscossione coattiva dei tributi è certamente rappresentato dal *c.d. blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*, nel caso in cui il beneficiario delle somme risulti avere pendenze sospese con l'erario (cartelle esattoriali scadute da oltre 60 giorni).

In pratica, il messaggio è il seguente: sino a concorrenza delle somme iscritte a ruolo e non pagate, la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento al soggetto creditore dirottando gli importi al concessionario della riscossione.

Con un recente decreto attuativo, il cui contenuto è schematizzato nella tabella che segue, è stata data pratica attuazione alla disposizione di cui sopra che, pertanto, risulta pienamente operativa dallo scorso 29 marzo 2008.

Rimane invece ancora sospesa (in attesa dell'emanazione di un ulteriore decreto) la disposizione che estende il regime di cui sopra ai pagamenti che debbono essere effettuati da società prevalentemente partecipate da enti pubblici.

Quando scatta la disposizione (limite dei 10.000 euro)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Deve trattarsi di importi dovuti superiori a 10.000 euro; al di sotto di tale soglia la norma di cautela non viene applicata 2) Il beneficiario deve essere inadempiente all'obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo
Come viene effettuato il riscontro dell'esistenza di cartelle esattoriali insolte	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente pagatore inoltra apposita richiesta ad Equitalia (agente della riscossione) per il tramite di strumenti elettronici • Equitalia effettua le verifiche nei 5 giorni lavorativi successivi
Gli effetti delle risposte	<ul style="list-style-type: none"> • Se Equitalia non invia alcuna comunicazione nel termine dei 5 giorni, il pagamento può avvenire liberamente. • Se Equitalia invia la comunicazione di risposta, la stessa può prevedere: <ul style="list-style-type: none"> ù l'assenza di sospesi (o la presenza di sospesi che non raggiungono la soglia minima di 10.000 euro), e quindi il pagamento può avvenire liberamente; ù l'esistenza di sospesi, e quindi si attiva il meccanismo di sospensione, in relazione agli importi della cartella, delle spese esecutive e degli interessi (l'eventuale eccedenza di pagamento può essere effettuata).

Cosa accade se esistono cartelle insolute

Nel caso in cui esistano cartelle già scadute e non pagate, la comunicazione inviata da Equitalia comporta il decorrere di un periodo di moratoria di 30 giorni, durante i quali:

- Ù se il soggetto paga la cartella scaduta, Equitalia comunica la circostanza all'ente pubblico che può effettuare il versamento;
- Ù se il soggetto non paga la cartella, Equitalia deve promuovere l'azione di pignoramento dei crediti presso terzi.

Se nei 30 giorni Equitalia non promuove alcuna azione, le somme devono essere pagate al soggetto, anche se permane la cartella esattoriale insoluta.

Le suddette disposizioni interessano, tra l'altro, tutti i soggetti che sono fornitori di:

- a) tutte le amministrazioni dello Stato,
- b) istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- c) le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- d) le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
- e) le istituzioni universitarie,
- f) gli Istituti autonomi case popolari,
- g) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- h) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- i) le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
- j) l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
- k) le Agenzie di cui al D.Lgs. n.300 del 30 luglio 1999.

E' bene pertanto memorizzare tali indicazioni e ricordare che non potrà più essere richiesta dagli enti alcuna autocertificazione sull'assenza di carichi esattoriali pendenti, proprio in quanto è l'ente stesso che ha il dovere di verificare tale circostanza con le procedure telematiche di cui sopra.

NUOVE NORME IN TEMA DI TUTELA DEGLI UTILIZZATORI DI IMMOBILI

Nell'ambito delle disposizioni tese al riordino delle norme in tema di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, il D.M. n.37 del 22.01.2008, in vigore dallo scorso 27 marzo, ha previsto anche specifiche prescrizioni in tema di sicurezza e tutela dell'utilizzatore del fabbricato che possono riguardare tanto i soggetti che cedono i fabbricati stessi, quanto quelli che li concedono a terzi sulla scorta di qualsiasi altro titolo, quale ad esempio un contratto di locazione, comodato e simili.

E' previsto, in particolare, che i soggetti destinatari della norma conservino la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnino all'avente causa.

I documenti da consegnare in caso di trasferimento dell'immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all'epoca della costruzione o modifica dell'impianto e cioè:

- U la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla L. n.46/90 per gli edifici adibiti ad uso civile e - finora - per i soli impianti elettrici degli altri edifici;
- U il progetto ed il collaudo dell'impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all'epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l'entrata in vigore del decreto, in molti casi non è richiesto il progetto ma il più semplice elaborato tecnico;
- U il libretto d'uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- U la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità.

Va anche rammentato che il decreto prevede anche l'obbligo di riportare, nell'atto di trasferimento, la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza (*c.d. **clausola obbligatoria di garanzia degli impianti del venditore***).

Tuttavia, è possibile che le parti, in modo cosciente, **deroghino alla suddetta garanzia**; in tal caso, è necessario che le parti limitino o escludano esplicitamente tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d'atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.

Riflessione a parte meritano le **locazioni**; infatti, rispetto ad una prima lettura di natura generalista (secondo la quale nessuna documentazione doveva essere consegnata al conduttore), sembra ora che si converga verso un'interpretazione di natura prudenziale, tesa ad affermare che non sussiste l'obbligo di allegare la documentazione al contratto, ma comunque di consegnarla al conduttore (o a chi occupa il fabbricato ad altro titolo) prima dell'effettiva utilizzazione.

In attesa di poter fornire ulteriori chiarimenti al riguardo, raccomandiamo i Sigg.ri Clienti che dovessero cedere un immobile di prendere preventivo contatto con il notaio rogante (che dovrà operare un controllo sull'atto), al fine di chiarire la posizione della impiantistica.

Parimenti, nel caso di stipula di contratti di locazione, comodato o simili, appare oggi prudenziale far operare a ditte specializzate una verifica preliminare dell'impiantistica, che non dovrà essere obbligatoriamente adeguata, bensì solamente dichiarata conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione.

PUBBLICI ESERCIZI: SCATTA L'OBBLIGO DEL LISTINO PREZZI E DEL MENU' ESTERNI

Ricordiamo che dal **prossimo 07 aprile tutti i pubblici esercizi e le attività di ristorazione** hanno l'obbligo di esporre il listino dei prezzi e il menù in modo che risultino visibili anche all'esterno dell'attività durante l'orario di apertura dell'esercizio.(art. 30 delle L.R 29/2007).

La nuova normativa prevede che gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate, mettano a disposizione dei clienti il menù con l'elenco chiaro dei prezzi praticati per ogni consumazione, rendendo noto se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Se l'esercente usa il plateatico, deve esporre un listino prezzi anche nell'area dei tavolini esterni, con le tariffe comprensive delle maggiorazioni. Ricordiamo l'elenco dei cartelli principali da esporre:

- Autorizzazione comunale
- Autorizzazione sanitaria o nuova registrazione
- Nomina dell'eventuale procuratore o preposto
- Licenza UTF per la vendita di alcolici e liquori
- Eventuale licenza dei monopoli di stato per la vendita di tabacchi
- Tabella dei giochi proibiti
- Denuncia al comune dell'utilizzo di giochi elettronici e conseguente autorizzazione ministeriale
- Cartello con l'estratto degli articoli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- Cartello di vietato fumare
- Cartello, visibile anche all'esterno, riportante l'orario e l'eventuale giorno/i di chiusura
- Listino prezzi e menù visibili anche all'esterno
- Prezzo di vendita dei prodotti venduti per asporto
- Cartello unico degli ingredienti dei prodotti venduti per asporto

In caso di utilizzo di acqua trattata indicazione sul contenitore, sul menù o sul listino del tipo di acqua servita (es. "acqua potabile trattata", "acqua potabile trattata e gassata")

Gli esercenti dovranno dunque dotarsi di appositi listini dove indicare puntualmente i prezzi effettivamente praticati sia al banco che al tavolo.

Salate le sanzioni amministrative, con multe da 258 a 1.550 euro, e la chiusura del locale fino a un massimo di 3 mesi per le inadempienze maggiori

Esistono poi altri documenti da possedere e da mettere a disposizione degli organi ispettivi in caso di controllo (esempi):

- Piano di autocontrollo (HACCP)
- Tutti i documenti relativi alla sicurezza
- Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
- Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e relative ricevute di comunicazione all'asl e alla direzione provinciale del lavoro
- Attestati di partecipazione ai corsi di primo soccorso e prevenzione incendi
- Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per tavoli, sedie ed ombrelloni esterni
- Autorizzazione comunale all'esposizione di insegne e tende
- Libretti formativi in materia igienico sanitaria (ex libretto sanitario)
- Decalogo datato e firmato dai neo assunti o lavoratori stagionali

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO 2008

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile al 15 maggio 2008, con il commento dei termini più significativi di prossima scadenza.

Martedì 15 aprile

- § Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- § Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- § Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- § Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Mercoledì 16 aprile

§ **Versamenti Iva**

Scade mercoledì **16 aprile**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 (codice tributo 6003), il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo.

§ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 aprile 2007** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2007, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 17 marzo devono versare la seconda rata riferita al conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**. In tal caso l'importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,50% a partire dal 17 marzo. I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata possono effettuare il versamento anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 17 marzo.

§ **Contribuenti minimi ex art.1, commi da 96 a 117, L. n.244/07 versamento dell'Iva derivante dalla rettifica dell'imposta detratta**

Entro il **16 aprile 2008** i contribuenti che si trovano nel regime dei cosiddetti "contribuenti minimi", introdotto dalla Finanziaria 2008, devono effettuare il versamento (a mezzo F24) dell'imposta dovuta ai sensi del co.100, dell'art.1, L. n.244/07 a seguito di integrazione delle fatture intracomunitarie nonché quella riferita a tutte le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta.

§ **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 aprile** scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

§ **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 aprile 2008** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di marzo, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di marzo relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

§ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **16 aprile** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

§ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 aprile** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

§ Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 17 marzo con sanzione ridotta del 3,75%.

Lunedì 21 aprile

§ **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di marzo**

Il **21 aprile 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

§ **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade sempre il **21 aprile** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile nonché di quella riferita al I trimestre 2008 per i soggetti trimestrali.

Martedì 29 aprile

§ **Presentazione elenchi clienti e fornitori anno 2007**

Il **29 aprile 2008** scade il termine per la trasmissione telematica diretta o a mezzo intermediari abilitati dell'elenco clienti fornitori contenente i dati riferiti all'anno 2007. Sul punto si ricorda che sono obbligati alla presentazione, in linea di principio, tutti i soggetti passivi Iva compresi i soggetti in contabilità semplificata ed i professionisti per i quali l'esenzione era stata prevista in limitatamente all'anno 2006.

Mercoledì 30 aprile

§ **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al I trimestre 2008**

Il **30 aprile 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel I trimestre 2008, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere trimestralmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

§ **Soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale**

Il giorno **30 aprile** scade il termine per la presentazione al datore di lavoro o ente pensionistico del modello 730 e della busta contenente la destinazione del 5 o dell'8 per mille dell'Irpef.

§ **Estromissione beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale**

Entro il **30 aprile 2008** gli imprenditori individuali che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art.1, co.37, della Finanziaria 2008 devono esercitare l'opzione per l'estromissione degli immobili posseduti alla data del 30.11.2007. Sul punto si segnala che per esercitare l'opzione non è necessario alcun adempimento particolare in quanto vale il "comportamento concludente". I contribuenti dovranno annotare l'avvenuta estromissione in contabilità e nel libro inventari (o libro cespiti per le imprese in contabilità semplificata). E' inoltre previsto l'obbligo di compilazione dell'apposito quadro in Unico 2008 ed il versamento dell'imposta sostitutiva entro i termini stabiliti dalla norma (40% entro il termine di presentazione di Unico 2008; 30% entro il 16 dicembre 2008 e 30% entro il 16 marzo 2009).

§ **Presentazione del modello EMens**

Scade il **30 aprile** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

§ **Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito IVA trimestrale**

Il **30 aprile 2008** scade il termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2008. Sul punto si ricorda che con Provvedimento del 20.03.2008 è stato approvato il nuovo modello Iva TR. Il modello potrà essere presentato direttamente al locale ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. A partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008, però scatta l'obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica.

§ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2008. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

§ **Presentazione MUD 2008**

Scade il **30 aprile** il termine di presentazione alla CCIAA del modello MUD 2008, contenente le indicazioni delle quantità e qualità dei rifiuti oggetto della propria attività. Il modello può essere compilato su supporto cartaceo e inviato a mezzo posta o consegnato direttamente alla Camera di commercio o su supporto informatico e inviato telematicamente.

Giovedì 15 maggio

- § Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- § Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- § Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- § Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo STUDIO IMPRESA rimane a disposizione per qualsiasi necessità e coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Verona, aprile 2008

STUDIO IMPRESA